IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 95-608-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **FUSARO**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI MARTE

Presentata il 12 luglio 1983

Norme per lo svolgimento in una sola giornata delle operazioni di voto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODA, BARBERA, CALVANESE, FANTÒ, INGRAO, MO-SCHINI, OCCHETTO, SOAVE, SPAGNOLI, STRUMENDO, VIRGILI, ZANGHERI

Presentata il 6 ottobre 1983

Norme in materia di orari e durata delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali politiche, amministrative e referendarie

Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1983

Onorevoli Colleghi! — Non esiste in pratica alcun paese di democrazia occidentale nel quale le operazioni di voto occupino più di una giornata. Non solo: in numerosi paesi la durata di questa unica giornata di votazioni è più ridotta di quanto non sia quella attualmente prevista in Italia per le operazioni di voto relative alla prima giornata.

In Francia, di norma, i seggi aprono alle 8 e chiudono alle 18; in Gran Bretagna sono aperti dalle 7 alle 22; in Germania dalle 7 alle 19; infine, anche in Belgio, Eire e Stati Uniti le operazioni di voto (la cui durata nei primi due paesi è indicata dal Ministero dell'interno) si svolgono in una sola giornata. Così fu in Italia in occasione del voto per l'elezione dell'Assemblea Costituente nel 1946. L'estensione delle operazioni al lunedì si ebbe successivamente (per le politiche a partire dalla prima legislatura).

È dalla metà degli anni settanta che compaiono le prime proposte parlamentari per adeguare la durata delle votazioni nel nostro paese al costume elettorale degli altri paesi con sistema simile al nostro; le primissime furono quelle dell'onorevole Zuccalà, alla Camera, e del senatore Modica (nel 1975) nell'altro ramo del Parlamento. Nella stessa VI legislatura si riparlò della questione in occasione della discussione di proposte e disegni di legge relativi a varie modifiche delle leggi elettorali, che portarono all'approvazione della n. 136 del 23 aprile 1976 (« Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale »).

L'iter di queste proposte di legge non giunse tuttavia a conclusione, così come sarebbe avvenuto anche nella VIII legislatura, in quanto la questione venne esaminata così a ridosso del voto da rendere tecnicamente difficile l'attuazione dell'innovazione proposta. Già allora, tuttavia,

pur fra qualche perplessità, si delineò una maggioranza favorevole al voto in un giorno solo. Nuove proposte furono presentate nella VIII legislatura di cui la proposta di legge Loda ed altri e quella Marte Ferrari, presentate nel corso dell'attuale legislatura ed esaminate dalla I Commissione affari costituzionali, sono la puntuale riproposizione. Fu però nella scorsa legislatura che il tema venne ampiamente trattato in occasione dell'esame del disegno di legge sul rinvio delle elezioni amministrative per consentirne la concentrazione. Al Senato, in sede di esame in Assemblea, fu proposto un emendamento dal senatore Formica che prevedeva appunto il voto in una giornata sola. Trasformato, d'intesa con il Governo, in ordine del giorno, esso venne approvato a grande maggioranza, così come accadde successivamente alla Camera. I due ordini del giorno (dell'11 e 12 aprile, presentati rispettivamente prima al Senato e poi alla Camera) così recitano tra l'altro: « ritenuto che le motivazioni a sostegno della concentrazione in una sola giornata delle operazioni di voto restano più che mai valide per adeguare il nostro paese alla normativa vigente negli altri paesi e adottata anche per le elezioni del Parlamento europeo, sia per concorrere al contenimento della spesa pubblica, impegna il Governo ad adoperarsi per agevolare l'iter del provvedimento giacente in Parlamento affinché possa tradursi in legge prima della prossima tornata elettorale politica».

Quanto auspicato non fu tuttavia possibile realizzare per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La Commissione affari costituzionali, dopo un primo esame dei due progetti Marte Ferrari e Loda presentati in questa legislatura, ha deliberato la costituzione, nella seduta del 26 ottobre 1983, di un Comitato ristretto, il quale ha proceduto alla stesura di un testo, poi sottoposto all'esame della Commissione in sede referente e da questa approvato nella seduta del 23 novembre scorso.

Tale testo consta di cinque articoli, il primo dei quali sancisce il principio che le operazioni di voto - per qualsiasi tipo di votazione - si svolgono in una sola giornata. L'articolo 2 indica le ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto (ore 6 - ore 22). L'articolo 3 si occupa delle operazioni immediatamente successive alla chiusura della votazione fino alla ripresa delle operazioni di spoglio all'indomani alle ore 8. L'articolo 4 indica i limiti orari entro i quali tali operazioni di spoglio devono essere concluse. L'articolo 5, infine, affida al Governo il compito di emanare entro un anno un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le norme di legge relative alle operazioni di voto.

La Commissione ha approvato senza dissensi il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea, essendosi convenuto che le motivazioni contenute nell'ordine del giorno approvato nella passata legislatura abbiano mantenuto la loro piena validità. Oltretutto, un esame attento dei dati di affluenza alle urne nelle varie regioni per le diverse consultazioni ed

un raffronto fra regioni dove si vota in una sola giornata e regioni dove si vota invece in due giorni, rivelano con tutta evidenza che il fenomeno dell'astensionismo che ha caratterizzato le più recenti consultazioni nulla ha a che vedere con il votare in uno o due giorni. Può essere utile aggiungere che, nel corso della discussione in Commissione, era stata avanzata la proposta di far seguire lo scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni (senza rinvio al giorno successivo), ma la Commissione si è orientata a grande maggioranza nel senso del rinvio.

Pertanto si raccomanda la sollecita approvazione del testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, anche perché è necessario, prima ancora che opportuno, che un'innovazione del genere sia introdotta quanto più è possibile lontano nel tempo rispetto ad importanti consultazioni elettorali. Nel 1984 le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgeranno, secondo le norme vigenti, in una sola giornata: il momento attuale è, quindi, particolarmente indicato per adottare una nuova normativa nella materia in esame.

FUSARO, Relatore.

TESTO DELLA COMMISSIONE

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN UNA SOLA GIORNATA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ART. 1.

Le operazioni di voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per i referendum previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le votazioni referendarie previste dagli statuti regionali hanno luogo in una sola giornata.

ART. 2.

Le operazioni di voto cominciano alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, dopo l'apposizione del bollo sulla scheda, a norma dell'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 48 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed hanno termine alle ore 22 dello stesso giorno.

Gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio alle ore 22 sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

ART. 3.

Dichiarata chiusa la votazione il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In seguito il presidente, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro di votazione, scioglie la adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte di ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Il presidente, infine, rinvia le operazioni di spoglio dei voti alle ore 8 del giorno successivo.

ART. 4.

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 14 se ha avuto luogo una sola votazione; entro le ore 18 se le votazioni sono state due; entro le ore 24 se hanno avuto luogo più di due votazioni.

Nel caso in cui le operazioni di cui al precedente comma non vengano ultimate nei termini prescritti, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

ART. 5.

Il Governo provvede, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni di legge concernenti le votazioni di cui all'articolo 1.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTE DI LEGGE

N. 95

ARTICOLO UNICO.

Le operazioni di voto per la elezione del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, dei consigli di quartiere e di frazione e di ogni altro organo elettivo e per i referendum nazionali e regionali si effettuano in una sola giornata dalle ore 7 alle ore 22.

N. 608

ARTICOLO UNICO.

In occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle consultazioni referendarie di cui agli articoli 138, secondo comma, 75, 132 della Costituzione, nonché delle consultazioni referendarie previste dagli statuti regionali, le operazioni di voto iniziano alle ore 6 del giorno fissato per la consultazione, dopo l'apposizione del bollo sulla scheda, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e hanno termine alle ore 22 dello stesso giorno. Tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio alle 22 sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

In seguito il presidente, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro di votazione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.

A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Il presidente, infine, rinvia per le operazioni di spoglio dei voti alle ore 7 del giorno successivo.